

Artigiani protagonisti del dialogo sociale

Dopo l'intesa raggiunta con il Governo per la ripresa del dialogo sociale, si sono aperti i tavoli tecnici sui temi della riforma fiscale, del mercato del lavoro, della lotta all'economia sommersa, dello sviluppo del Mezzogiorno. Confartigianato è intervenuta a tutti i tavoli con una propria delegazione, a sostegno delle idee e degli interessi del mondo dell'artigianato. Nel corso del primo incontro sul mercato del lavoro, il ministro Maroni ha assicurato che il Governo punta a una riforma degli ammortizzatori sociali e non solo ad un riordino, e questa non sarà fatta a costo zero. Per Confartigianato si tratta di una iniziativa condivisibile perché ha consentito la ripresa del dialogo sociale su quei temi, come la riforma degli ammortizzatori sociali, che hanno formato oggetto di un'intesa - la prima tra le organizzazioni imprenditoriali - tra le Confederazioni dell'artigianato e i Sindacati dei lavoratori. Novità anche dal tavolo sulla riforma fiscale. Il ministro Tremonti ha assicurato che il Governo prevede di stanziare dal 2003 alla fine della legislatura dai 21 ai 23 miliardi di euro per la riduzione della pressione fiscale. Tremonti ha detto alle parti sociali che per il 2003 c'è la possibilità di una riduzione delle imposte da 10 a 15 mila miliardi di vecchie lire. Al Tavolo sul sommerso, i rappresentanti dell'artigianato hanno denunciato che le misure proposte dal Governo affrontano il problema unicamente sul versante degli incentivi alle imprese e ai lavoratori per sanare la loro posizione irregolare, mentre occorre rimuovere a monte le cause che determinano il fenomeno, come l'eccessivo carico fiscale e contributivo, i soffocanti adempimenti burocratici e amministrativi, la mancata flessibilità in materia di lavoro e la carenza di una chiara politica in materia di immigrazione. Le Confederazioni dell'artigianato hanno altresì chiesto che le parti sociali territoriali siano coinvolte nelle procedure per l'emersione e che siano conferiti poteri straordinari agli organi deputati a fronteggiare il fenomeno.

SOMMARIO

L'ARTIGIANATO LECCHESE • N. 7 - 21 GIUGNO 2002

ASSEMBLEA CONFARTIGIANATO

Imprenditore personale:

la più grande impresa del Paese

4



GRUPPO DONNE

Le **artigiane lecchesi** incontrano la ministra Stefania Prestigiacomo

6

QUALITA'

Vision 2000

Parte il sesto Gruppo qualità

8

NORMATIVE

Nuove regole per le **garanzie** di consumo
Come premunirsi, come tutelarsi

9

SCADENZARIO

Le **scadenze** di luglio:
fiscale, sindacale e previdenziale

11

UFFICIO APPALTI

Bandi **gratuiti** in azienda
Fino al 30 settembre

13

EDILI E INSTALLATORI

Attestato SOA: è meglio averlo
Obbligatorio per appalti sopra i 150mila euro

15



FISCALE

Il versamento **ICI**
Cambia il calcolo delle rate

18

FISCALE

Estromissioni beni dell'impresa
Novità per gli imprenditori individuali

20

FISCALE

Lavoro sommerso: ora si può regolarizzare
Con il regime agevolato si risparmia

21

UNA SINTESI DELL'INTERVENTO DEL PROFESSOR BALDINI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CONFARTIGIANATO

La più grande impresa **del Paese**

Nel corso della storia gli imprenditori non hanno goduto di una popolarità adeguata alla loro importanza e al loro effettivo contributo al benessere delle società in cui sono vissuti. Il mondo operaio, i suoi rappresentanti, ma anche gran parte dell'opinione pubblica, a lungo, hanno visto nell'imprenditore solo uno 'sfruttatore per mero calcolo privato', un uomo 'nocivo' agli interessi della società. Per tutti questi motivi l'idea che l'imprenditore ha della sua attività e che la scienza economica gli riconosce non si è potuta né diffondere né radicare.

Questo stato di cose, però, ha cominciato a cambiare. Il cambiamento ha fatto sì che l'economia di mercato sia andata acquistando un'aura di positività e lo statalismo sia invece visto con sempre maggior diffidenza; ma soprattutto ha fatto sì che si cominciasse a vedere l'imprenditore non come il padrone, ma come un funzionario sociale e che si cominciasse a comprendere, a livello di massa, che una società senza imprenditori è una società destinata ad essere povera.

Questo cambiamento potrà, nei prossimi anni, radicarsi ed incrementarsi oppure venir meno, e queste eventualità sono in gran parte nelle mani degli stessi imprenditori. Un segnale positivo è dato dal fatto che nel decennio passato si è diffusa nella società italiana, e in particolare tra i giovani, una nuova voglia d'impresa. Si sono infittite le schiere di coloro che condividono i valori dell'imprenditorialità e l'assunzione della responsabilità, e anche dei rischi che derivano da tale impegnativa scelta. E' aumentato - e significativamente - il numero di coloro che, di volta in volta, vengono chiamati 'lavoratori autonomi', 'atipici', 'lavoratori indipendenti', 'liberi professionisti', 'artigiani', 'commercianti', 'micro' e 'piccoli imprenditori', 'prestatori occasionali di collaborazione coordinata e continuativa', 'operatori del terzo settore', eccetera, e che possiamo tutti ricomprendere sotto la denominazione di IMPRENDITORI PERSONALI.

E' questa imprenditoria, l'IMPRENDITORIA PERSONALE, che da tempo - ed almeno a partire dalla metà degli anni Sessanta - è andata creando in Italia sem-



**Il professor
Massimo
Baldini
dell'Università
Luiss di Roma.**

E' questa imprenditoria, l'imprenditoria personale, che è cresciuta così tanto sino a diventare "La Più Grande Impresa del Paese"

pre più posti di lavoro. E' questa imprenditoria che è cresciuta così tanto sino a diventare 'La Più Grande Impresa del Paese'. E' questa imprenditoria, l'imprenditoria personale, che da tempo chiede allo Stato e alla Pubblica Amministrazione di non costituirsi ad inciampo giuridico, spesso insensato, per le innumerevoli vocazioni imprenditoriali che tengono in piedi il nostro Paese; di non porre ostacoli alla libertà di intraprendere, di crescere.

La libertà è un fine, ma anche è un mezzo, e per di più un mezzo decisivo. Se non c'è libertà, infatti, non si produce ricchezza e si deprime la capacità delle persone di contribuire al bene comune. E' questa imprenditoria, l'imprenditoria personale, che chiede da tempo allo Stato di trasformarsi in facilitatore del processo di liberazione dell'imprenditorialità (esistente e latente) nel Paese, che chiede allo Stato di rinunciare ad essere il tutore dei cittadini. Per l'imprenditore

personale lo Stato deve fornire la cornice giuridica al mercato affinché questo non assomigli ad una giungla, ma tale cornice, nel contempo, non deve essere così minutamente e burocraticamente prescrittiva da far assomigliare il mercato ad uno zoo.

Tuttavia l'imprenditore personale sa anche che la cornice giuridica non è sufficiente. C'è bisogno di una cornice etica. Anzi quest'ultima è ben più importante della prima. Autodisciplina, senso di giustizia, onestà, rispetto della dignità umana, salde norme morali "sono tutte qualità che gli uomini devono già possedere quando vanno al mercato e competono nella concorrenza; sono i sostegni indispensabili per preservare sia il mercato, sia la concorrenza da ogni degenerazione; e sono da trovarsi nella famiglia, nella Chiesa", in tutti i corpi intermedi.

L'imprenditore personale ama Governi che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la libertà, Governi che hanno a cuore, per usare una espressione cara al Presidente di Confartigianato Luciano Petracchi, "la centralità dell'auto-promozione personale". E se si ama sinceramente la libertà non ci si deve mai dimenticare degli ultimi, degli svantaggiati, di coloro che non hanno voce, delle marginalità. L'imprenditore personale deve avere a cuore, e quindi deve incoraggiare e sostenere, le diverse forme di solidarietà, il rendersi vicino - cioè prossimo - alle situazioni di difficoltà, di precarietà e sofferenza. E ciò proprio perché egli, a differenza d'altre forme d'imprenditoria, ha ben presente il valore della centralità della persona.

In Italia, abbiamo detto, è cambiato il clima intorno alla figura dell'imprenditore, si sono infittite le schiere degli imprenditori personali e di coloro che provano a mettere in gioco i propri talenti ed il proprio futuro. Ma è anche cambiato, e rapidamente, lo scenario politico ed economico, nazionale e internazionale. A causa di questi mutamenti, le Organizzazioni di rappresentanza economica non godono più nel nostro Paese di rendite di posizione, e sono quindi chiamate a trasformarsi in organizzazioni evolutive, cioè a rendersi 'permeabili'

RIFLESSIONI "A CALDO" DI UN ARTIGIANO DI RITORNO DALL'ASSEMBLEA DI ROMA

L'artigianato esiste. E sta bene.

Sto meditando su questa giornata e, vi giuro, è la prima volta che mi sento galvanizzato all'eccesso di essere artigiano. Sì, mi sono finalmente sentito realizzato per quello che sono e che noi tutti artigiani siamo: lavoratori onesti e liberi, e questo grazie ad un'assemblea organizzata in modo splendido sotto tutti i punti di vista.

Molto efficace nell'illustrazione e nella sintesi l'esposizione della dottoressa Camussi, volta ad evidenziare l'importanza del ruolo dell'artigianato nella nostra economia, sia nelle attività tradizionali, che nei nuovi tipi di attività generati dalla new economy e dall'avvento di internet, nonostante alcune cassandre vogliono accomunare la parola artigiano a sinonimo di antico e superato.

Con semplicità ed eleganza che hanno contraddistinto tutto il suo operato, il dottor Zappis ha dato la parola a quello che io definirei l'Apostolo dell'Artigianato: il professor Baldini. Sì, perché ha saputo tracciare il vero ritratto dell'artigiano, esaltando quelle qualità che noi tutti, presi dai mille doveri, non sappiamo valorizzare; Artigiano non solo maestro di bottega, ma padre (spirituale) dei propri collaboratori, sostenitore di principi di

mutualità e moralità; non solo produttore di benessere, ma soprattutto diffusore di valori etici. Ecco, per la prima volta mi sono sentito descritto per quello che veramente avverto di essere, e di ciò sono immensamente grato al professor Baldini.

Dopo la relazione del Presidente Petracchi, volta a sollecitare i provvedimenti del governo, c'è stato il discorso del Presidente del Consiglio. Anche questo intervento è stato motivo d'orgoglio: a memoria, mi sembra sia la prima volta che un Presidente del Consiglio si presenti ad un'assemblea di Confartigianato.

L'intervento dell'onorevole Berlusconi è stato significativo soprattutto sotto l'aspetto del riconoscimento del valore umano e sociale della nostra professione; valori ampiamente citati nei giorni successivi anche sui maggiori quotidiani.

Concludendo ritengo che quest'assemblea abbia segnato una svolta importante nella vita economica del Paese: l'Artigianato esiste, gode di buona salute, ha un peso notevole nella nostra economia ed intende aumentarlo non certo per egoismo personale, ma per il bene della società.

Giampiero Conti

da ciò che i soci si attendono da loro: ovvero essere un tramite per decodificare le incognite del futuro.

E' di questa rappresentanza che sono in cerca gli imprenditori personali, i nuovi imprenditori: un ambiente in cui la loro vocazione, il loro progetto di autonomia, di professionalità e di realizzazione di sé, cresca perché ascoltato, capito, sostenuto. Un ambiente in cui ci siano servizi, ma anche una 'visione' in cui riconoscersi. E quella di Confartigianato è una Vision suggestiva e impegnativa: "Il tuo sogno imprenditoriale si realizza con noi. Noi vogliamo essere la prima e insostituibile occasione di ogni imprenditore per realizzare la sua impresa ed arricchire se stesso e gli altri."

Credo che anche per Confartigianato sia arrivato il momento di prendere quotidianamente le misure alla società 'dalla testa ai piedi'. Confartigianato è un'Associazione che possiede punti di forza notevoli. Due tra tutti. Primo, è un serbatoio di conoscenze articolate e complesse, che la contiguità quotidiana con i suoi rappresentati arricchisce continuamente, conoscenze che i decisori politici non posseggono e di cui hanno sempre più bisogno per valutare implicazioni e conseguenze intenzionali dei vari atti legislativi che intendono approvare. Secondo, Confartigianato esprime una identità collettiva che gli specialisti chiamano

Artigiani da tutta Italia per l'assemblea straordinaria di Confartigianato a Roma.



'reale': è cioè, una espressione reale di reali interessi e di altrettanto reali valori economici, sociali e professionali. Recentemente, in una iniziativa pubblica, Confartigianato ha citato alcuni dati di estremo interesse su cui è riflettere: nel 2001 soltanto nel settore dell'artigianato sono nate circa 118.000 imprese, ma - al contempo - ne sono cessate circa 103.000.

E' questa una mortalità troppo alta. Essa si verifica per lo più nel primo anno di vita e non costituisce un dato fisiologico sano ma è piuttosto segnale di una patologia.

Da esso emerge che l'ambiente che abbiamo creato non è ancora sufficien-

temente favorevole alla imprenditorialità personale nascente. Occorre liberalizzare ma anche creare reti di sicurezza per coloro che decidono di diventare 'imprenditori personali'.

In breve occorre da parte di tutti, decisori politici, responsabili delle varie rappresentanze economiche, attori 'sociali', una rivoluzione culturale. Occorre cioè trasferire tutele dai grandi ai piccoli, dalle imprese ormai adulte a quelle che vagiscono in culla. Aiutiamo le persone a crearsi la loro prospettiva. I contesti che deprimono i sogni non sono adatti al benessere di un Paese.

E questo è quanto chiedono gli 'Imprenditori Personali' al Governo.

IN OCCASIONE DELLA CONVENTION DEL GRUPPO DONNE IMPRESA

Le artigiane lecchesi incontrano la ministra delle pari opportunità

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno si è svolta a Sanremo la IV convention nazionale del gruppo Donne impresa della Confartigianato.

La convention è stata l'occasione per fare il punto sul cammino fatto e focalizzare sempre più la propria mission.

Dopo i saluti delle autorità locali e l'intervento di apertura della Presidentessa De Lapi, è stato l'intervento del prof. Diotallevi, docente di Scienza della comunicazione presso l'Università Roma Tre, ad introdurre il tema della convention: "La costruzione del valore nel futuro delle imprese e delle persone". In sintesi l'intervento del professore, da egli stesso definito come "supposizioni maschili sulla condizione femminile e sulla produzione di valore in una società maschilista", ha inteso sottolineare che la condizione della donna nella società moderna è cambiata, pur rimanendo un regime maschilista. Da un lato è aumentata la c.d. contingenza sociale, cioè le possibilità accessibili ad una donna: se fino a qualche decennio fa, il futuro della donna era tracciato dal contesto territoriale e familiare in cui nasceva, oggi il suo futuro non è più predeterminato, ma è il frutto delle sue scelte, fatte tra un numero sempre più crescente di possibilità accessibili.

A fronte di ciò però, il prezzo da pagare è un aumento della dolorosa percezione della propria differenza individuale: la donna di oggi è libera di scegliere, ma ancora troppo spesso il prezzo della sua libertà è il carico di sofferenza che questa le comporta.

Il momento più significativo della convention è stato sicuramente l'intervento del Ministro delle Pari Opportunità, Stefania Prestigiacomo, che a testimonianza del suo duplice ruolo di politico e di madre, ha raggiunto Sanremo con il figlioletto.

L'intervento della ministro è stato tanto più significativo quanto più ha



Stefania Prestigiacomo con le artigiane lecchesi Manuela Piazza e Silvia Dozio.

abbandonato i luoghi comuni della lamentela e della rivendicazione, per sottolineare invece gli aspetti positivi dell'essere donna ed imprenditrice, pur non nascondendo le indubbe difficoltà che permangono.

"La donna artigiana deve essere modello per le nuove generazioni": il ruolo di imprenditrice consente alla donna di dispiegare il suo contributo caratteristico al lavoro che svolge: la creatività.

Oggi alle donne viene chiesto sempre più di svolgere il doppio ruolo di lavoratrice e di madre. "La donna deve essere locomotiva della famiglia e locomotiva dell'economia". Ma perché questo duplice ruolo possa diventare possibilità concreta per un numero sempre crescente di donne occorre un mutamento culturale: innanzitutto, occorre "educare" gli uomini a dare un contributo sempre crescente al menage familiare; quindi occorre aumentare i servizi offerti dal territorio alla donna lavoratrice e madre. A questo proposito, la ministro ha illustrato citato il "Piano Nazionale degli asili nido" e il progetto

di creazione di micro asili per bambini da 3 mesi ai 3 anni nei luoghi di lavoro, con incentivi fiscali per gli imprenditori che li realizzano.

La ministro è consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga, in quanto l'Italia è, con la Spagna, la nazione in cui è più bassa la percentuale di coppie con figli in cui entrambi i genitori lavorano.

Ma ha assicurato che il governo di centro-destra è un governo a favore delle donne e che sta lavorando per le donne: a riprova di ciò, la Prestigiacomo ha confermato alla presidentessa De Lapi che una rappresentante delle donne artigiane entrerà a far parte della Commissione Pari Opportunità.

Altro momento molto interessante è stata anche l'intervento della dott.ssa Elena Doni, co-autrice del volume "Il secolo delle donne": la giornalista ha presentato e commentato una raccolta di foto attraverso le quali è stato possibile compiere un ideale viaggio nell'universo femminile del novecento.

Silvia Dozio

IL GRUPPO DONNE È ATTIVO
ANCHE A LECCO

Confartigianato Donne Impresa

Confartigianato Donne Impresa è il Movimento che Confartigianato ha promosso nel 1994 per raccogliere e indirizzare le idee, le capacità, le esigenze e le volontà delle tante donne imprenditrici che in Italia costituiscono uno dei punti di forza del sistema piccolo imprenditoriale del Paese e della sua economia complessiva. Confartigianato Donne Impresa attualmente associa 80.000 imprese condotte da donne e si articola in 70 Gruppi Territoriali presenti in tutto il territorio nazionale.

Il settore dell'Artigianato costituisce un ambito in cui l'occupazione femminile sta avendo nuove e maggiori possibilità di sviluppo.

Attualmente le donne titolari di imprese artigiane sono 290.000 e rappresentano complessivamente il 17,5% dell'imprenditoria del settore.

L'82,4% delle imprenditrici ha creato direttamente la propria azienda: di queste, il 55% prima dei 25 anni.

Confartigianato Donne Impresa si propone:

- di favorire lo sviluppo della imprenditorialità femminile e delle pari opportunità;
- di valorizzare i caratteri dell'intraprendere femminile e del lavoro delle donne e di porli all'attenzione nelle sedi di merito;
- di promuovere la presenza delle imprenditrici presso Enti ed organismi economici, sociali e culturali, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- di sostenere la diretta partecipazione delle donne artigiane all'attività sindacale, economica e sociale dell'Artigianato;
- di promuovere azioni di formazione professionale, manageriale, culturale, capaci di preparare l'affermazione dello specifico femminile nel mondo del lavoro;
- di essere attivamente presente con proprie proposte e iniziative nell'ambito delle tematiche sociali, per un consenso civile in cui siano prioritari i valori della solidarietà, del rispetto, della dignità delle persone.

19 LUGLIO - ORE 20.30



Cena GRUPPO GIOVANI



al RISTORANTE
DISCOTECA
ORSA MAGGIORE
ss 36 Lecco-Abbadia

Per informazioni e adesioni: Ufficio Categorie (Paola Bonacina - tel. 0341 250200)

PENSIONATI IN FESTA

Anche quest'anno il Gruppo ANAP organizza la

Festa dell'Estate



venerdì 12 luglio

alle ore 20.00

**nel Parco della Sede dell'Unione
in via Galileo Galilei 1.**

Il programma della serata comprende la tradizionale cena all'aperto, musica, con possibilità di danzare e... tanta allegria.

Siete tutti invitati a partecipare, dando conferma presso l'Ufficio ANAP (0341 250200) entro venerdì 5 luglio

CORSO GESTIONE AZIENDALE



Si è concluso in associazione il corso di gestione aziendale realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo. I partecipanti (nella foto) hanno seguito un ciclo di 24 ore di formazione affrontando il tema di come migliorare e risolvere le problematiche della gestione.

**A SETTEMBRE INIZIERA' IL CORSO DI COMUNICAZIONE E VENDITA.
PER ISCRIZIONI: UFFICIO CATEGORIE (Paola Bonacina - 0341 250200).**

OTTENERE LA VISION2000 CON L'UNIONE È SEMPLICE E CONVENIENTE

Al via il 6° gruppo qualità

Lavorare in regime di qualità non è solo un fatto di prestigio, ma una garanzia di prestazioni ottimizzate per clienti e fornitori.

Confartigianato Lecco offre agli artigiani la possibilità di conseguire la certificazione di qualità attraverso il Progetto Qualità Upaló ormai giunto alla 6ª edizione, finalizzato a consentire alle imprese associate di ottenere la certificazione con le nuove norme Iso 9001/2000 (Vision 2000) a costi contenuti. La consulenza è affidata sempre allo Studio Mancini Associati di Senigallia che ha seguito anche la certificazione della nostra Unione.

Avvisiamo le aziende che intendessero far parte di questo progetto che si stanno chiudendo le iscrizioni. L'iscrizione si prevede possa partire a settembre.

Le imprese interessate potranno contattare l'Unione (Elena Riva 0341 250200) che fornirà tutte le informazioni, oppure inviare per fax il modulo qui a fianco. È disponibile copia del progetto.

Scheda richiesta informazioni per servizio

QUALIT AÓ

Lo scopo del progetto è quello di avviare alla qualità ISO 9001:2000 gruppi di piccole imprese artigiane. Il numero di adesioni per l'avvio del gruppo è di almeno 5 aziende.

Sono interessato al Vostro Servizio, ed in particolare vorrei saperne di più su:
(barrare le caselle relative agli argomenti che interessano)

- Finanziamenti possibili a supporto del progetto.
 Maggiori dettagli sul progetto stesso e referenze sul consulente.

Desidero ricevere le informazioni di mio interesse a mezzo:

- Contatto Telefonico Lettera E-mail Fax

Ditta _____

Persona da Contattare _____

Indirizzo _____


Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

TRASMETTERE ALL'UFFICIO QUALITÀ FAX 0341/250170

Dott. Alberto Riva - Sig.na Elena Riva

Nuovo adesivo degli artigiani elettricisti

È disponibile in sede il nuovo adesivo degli elettricisti. Si può facilmente applicare su qualsiasi automezzo per pubblicizzare l'immagine della categoria e far riconoscere e l'elettricista autorizzato e garantito dal marchio Confartigianato. Inviatemi il vostro indirizzo e il numero di adesivi richiesti, provvederemo noi a spedirvi. Rivolgersi all'Ufficio Categorie, tel. 0341 250200.



Associazione Nazionale Elettricisti

Lombardia

Confartigianato

NUOVE REGOLE PER LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI

Garanzie: come premunirsi e tutelarsi

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2002 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Si tratta di una importante e profonda rivoluzione, che cambia principi e regole consolidate da lungo tempo, introducendo nuove garanzie a favore dei consumatori.

La nuova disciplina :

1. riguarda diversi tipi di vendita, di beni da fare o da assemblare, in cui rientrano numerose attività artigiane (ad esempio: installatori di impianti, falegnami, tappezzeri, sarti, autoriparatori, ecc.)

2. attribuisce una notevole responsabilità a tutti gli artigiani che sono in contatto con il consumatore finale,

Ambito di applicazione

La nuova tutela ha un ambito di applicazione esteso e non vale solo nel caso delle compravendite in senso stretto, ma anche i contratti di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Non è necessario, dunque, per la sussistenza delle garanzie prevista dalla nuova legge, che vi sia formalmente un contratto di compravendita, essendo sufficiente che in qualunque modo, all'interno di qualsiasi rapporto o contesto, siano forniti dei beni di consumo. Tali beni, possono essere anche di seconda mano, nel qual caso la responsabilità del venditore è limitata ad un anno.

Tuttavia, **parte obbligatoria del rapporto deve essere un consumatore**, ossia "la persona fisica che, ..., agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ciò comporta che l'artigiano che acquista i materiali di cui necessita per svolgere la sua attività, non essendo consumatore, non godrà della nuova e più estesa tutela nei confronti del fornitore essendo però responsabile dei nuovi obblighi previsti dalla disciplina nei confronti del consumatore. L'artigiano continuerà ad essere tutelato nei confronti del proprio fornitore dalle garanzie relative ai vizi della cosa inerenti al contratto di compravendita.

La conformità al contratto

Il nuovo concetto di "conformità al contratto" diventa il criterio di valutazione che aziona le tutele previste in favore del consumatore. Il parametro di valutazione della



conformità deriva dalle aspettative dei consumatori che si basano non più solamente sulla notorietà delle caratteristiche del bene ma anche sulla pubblicità e sulla specifica esigenza rappresentata al venditore. Pertanto sono conformi al contratto:

1. I beni idonei all'uso abituale;
2. I beni che presentano le caratteristiche che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura. Viene quindi attribuita espressa efficacia alle dichiarazioni riportate sulle etichette di confezionamento e addirittura alle promesse fatte in sede di reclame del prodotto;
3. I beni conformi alla descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
4. I beni idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. E' il caso in cui il consumatore si rivolge al venditore richiedendogli non un prodotto specifico ma rappresentandogli una esigenza e chiedendogli un prodotto in grado di soddisfarla.

L'imperfezione dell'installazione del bene di consumo è equiparata al difetto di conformità

del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Attenzione alla pubblicità

Il venditore può liberarsi dalla responsabilità, dimostrando:

1. che il difetto di conformità era conosciuto al consumatore
2. che la pubblicità fatta dal produttore non era a lui nota, né poteva esserlo secondo la normale diligenza
3. che le affermazioni pubblicitarie sono state da lui debitamente corrette al momento dell'acquisto

Cionondimeno è opportuno rivedere comunque la comunicazione pubblicitaria e promozionale, i cataloghi, i depliant e tutta la documentazione relativa ai prodotti/ servizi venduti, oltre a formare specificamente i soggetti che hanno rapporti con il pubblico per evitare il sorgere di aspettative particolari nel consumatore che potrebbero comportare l'attribuzione di responsabilità del venditore ai sensi della nuova disciplina.

Il rispetto dei consumatori

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto ad invocare una serie di rimedi seguendo il seguente ordine:

1. In primo luogo, può chiedere la riparazione o sostituzione a sua scelta, senza sopportarne le spese (*spedizione, mano d'opera, materiali*) in un congruo termine.

2. Subordinatamente può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma solo se:

a) la riparazione e la sostituzione del bene sono eccessivamente onerose o impossibili per il venditore;

b) il venditore non provvede alla riparazione/sostituzione entro un congruo termine;

c) la sostituzione/riparazione ha arrecato danni notevoli al consumatore

Inoltre, se il difetto è lieve, l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione danno diritto unicamente alla restituzione del prezzo pagato e non alla risoluzione del contratto.

Tempo massimo: due mesi

Il consumatore può attivare i diritti riconosciuti dal decreto legislativo n. 24/2002 entro 24 mesi dalla consegna del bene purché la non conformità sia denunciata entro due mesi dal momento in cui si è manifestata.

Spetta al consumatore dimostrare di avere acquistato il bene presso il venditore, la data di acquisto, la presenza della non conformità al momento della consegna.

Tuttavia, se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, spetterà al venditore la prova che tale difetto non sussisteva al momento della consegna.

La disciplina prevede solo rimedi giurisdizionali e non prevede espressamente la possibilità di ricorrere a strumenti stragiudiziali di componimento delle controversie.

Peraltro è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che in alcuni casi è possibile e è probabile, soprattutto per le non conformità derivanti da non corretta informazione del consumatore, l'applicazione della legge n. 281/98 con la conseguente possibilità, per le associazioni dei consumatori, di attivare azioni collettive di tutela.

Rivalsa del venditore

Il venditore finale che abbia effettuato una sostituzione/riparazione o sia andato soggetto ad uno degli altri rimedi previsti dalla disciplina per un difetto di conformità imputabile ad un'azione od omissione di un precedente anello della catena, del produttore o di un altro intermediario, ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile (art. 1519 quinquies c.c.) entro un anno dall'esecuzione della prestazione.

Si tratta di quei casi - alcuni tipici delle realtà produttive dei nostri associati - in cui

il "venditore" come tale qualificato ai sensi della disciplina in oggetto fornisce nell'ambito di una propria prestazione, beni o servizi prodotti da altri (es. installatore di impianti, autoriparatore, sarto, mobiliere, tappezziere, ecc.) e che potrebbero esporre a responsabilità diretta nei confronti del consumatore ai sensi delle nuove norme.

In tali casi, la disciplina lascia impreggiudicato il diritto di regresso nei confronti dei fornitori risalendo la filiera sino al produttore del bene, nell'ambito delle ordinarie norme del codice civile. In termini pratici ciò vuole dire che, se un autoriparatore ha montato una batteria difettosa sull'automobile del cliente, sarà tenuto a sostituirla o ripararla senza spese di mano d'opera né di materiale per il suo cliente. A sua volta, l'autoriparatore potrà però rivalersi delle spese sostenute sulla casa produttrice delle batterie o sull'intermediario che gliel'ha fornite (diritto di regresso) entro un anno che decorre dal giorno in cui ha effettuato l'intervento di sostituzione/riparazione.

Pertanto, la combinazione tra nuova e vecchia disciplina determina tale situazione:

1. il venditore è garantito nei confronti del fornitore per i materiali acquistati, secondo la disciplina ordinaria precedente, per un solo anno;

2. lo stesso venditore è responsabile nei confronti del consumatore, in base alla nuova disciplina per due anni

Tuttavia, il venditore può tutelarsi per l'anno non coperto dalla garanzia esercitando l'azione di regresso.

Deve tuttavia essere messo in massima evidenza che il diritto di regresso come sopra specificato è rinunciabile ovvero la rinuncia ad esso può essere prevista tra le parti nei contratti tra loro stipulati (al contrario dei diritti dei consumatori stabiliti dalla nuova disciplina che sono irrinunciabili e sono nulli i patti contrari o che tendano a modificarli in negativo).

Può accadere, pertanto, che nei contratti di fornitura possono essere "imposte" ai venditori, punto di contatto ultimo col consumatore finale, specifiche clausole di esplicita rinuncia all'azione di regresso, eliminando loro la possibilità di rivalersi a ritroso sui propri fornitori. Se l'autoriparatore dell'esempio precedente avesse firmato una simile clausola, si ritroverebbe ad essere l'unico a pagare anche se il difetto della batteria non dipendesse dalla sua installazione ma dalla casa produttrice.

Alla luce di quanto appena messo in risalto, pertanto, è bene informare gli associati di tale eventualità, invitando gli stessi a rivedere i contratti con i fornitori e a presta-

re la massima attenzione per evitare di sottoscrivere clausole nelle quali rinunciano al diritto di regresso, poiché in questo modo correrebbero il rischio di essere gli unici a sopportare i costi di eventuali responsabilità nei confronti dei consumatori, anche quando il difetto non deriva dalla loro lavorazione intermedia, ma, come detto, è da imputarsi a difetto della materia prima o dei componenti di ricambio utilizzati.

Garanzie convenzionali

Le nuove garanzie si applicano sempre e comunque.

I venditori possono tuttavia pattuire garanzie ulteriori, che sono disciplinate dalle nuove norme con il nome di garanzie convenzionali.

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare i seguenti elementi:

a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dalla nuova legge e che la garanzia medesima lascia impreggiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve inoltre essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Le disposizioni sulla garanzia convenzionale (art. 1519 septies), per i prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore (23 marzo 2002), si applicano solo a partire dal 1 luglio 2002.

Conclusioni

L'esame della disciplina in oggetto presenta, come visto, diversi aspetti sui quali è opportuno prestare attenzione, soprattutto nella fornitura di informazioni di supporto e indicazioni preventive agli associati. In particolare, peraltro, l'estensione delle garanzie ad aspetti legati alla pubblicità, all'etichettatura ed alle caratteristiche dichiarate del bene venduto rende il venditore responsabile delle informazioni fornite al consumatore con riferimento alle aspettative da questi ragionevolmente nutrite, elemento che costituisce certamente una significativa innovazione rispetto alla disciplina precedente.

SCADENZARIO LUGLIO 2002

1	ICI 2002	Versamento dell'acconto 2002 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Termine (per alcuni comuni della Provincia) per la presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni di terreni e fabbricati avvenute nell'anno 2001.	Fiscale
1	INPS Rinnovo della modulistica per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare	Sulla base delle tradizionali disposizioni i lavoratori interessati devono provvedere a rinnovare la prevista modulistica reddituale per beneficiare dell'ANF per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003.	Sindacale
16	IRPEF - Ritenute sul lavoro dipendente e autonomo	Nell'ambito dei versamenti unificati, mediante Mod. F24, scade il termine per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (collaboratori coordinati e continuativi) e dipendente.	Sindacale
16	IVA	Scadenza versamento Iva per le ditte mensili: registrazioni mese di giugno 2002	Fiscale
16	INPS - Contributi lavoro dipendente	Nell'ambito dei versamenti unificati, mediante Modello F24, scade il termine per il versamento all'INPS dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti, nonché la presentazione del Mod. 10/2.	Sindacale
16	INPS Contributo 10% o 14% Collaboratori coordinati e continuativi	Per i committenti scade il termine per versare all'INPS, mediante Mod. F24, il contributo (10% o 14% secondo casistica) da calcolarsi sui compensi del mese precedente.	Sindacale
20	Operazioni con Paesi CEE	Presentazione elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno 2002 per i soggetti mensili	Fiscale
22	Persone fisiche, società di persone che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2002	Versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2001 e di primo acconto per l'anno 2002, con la maggiorazione dello 0,40%	Fiscale
22	Soggetti iscritti alla Camera di Commercio	Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con la maggiorazione dello 0,40%	Fiscale
22	Contributi IVS	Saldo 2001 e 1° acconto 2002 contributi IVS con maggiorazione dello 0,4%	Previdenziale
30	Agenti e rappresentanti di commercio: Conto provvigioni e relativo pagamento	E' l'ultimo giorno utile per trasmettere, il conto provvigioni nonché il relativo importo, inerente a tutti gli agenti di commercio di cui la casa mandante si avvale.	Sindacale
31	Persone fisiche e società non soggette all'obbligo dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi	Presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2002 mediante presentazione su supporto cartaceo presso banche o uffici postali.	Fiscale
31	ICI	Termine (per i comuni che non hanno deliberato termini diversi) per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI relativa alle variazioni di terreni e fabbricati avvenute nell'anno 2001.	Fiscale
31	Operazione con Paesi CEE	Presentazione elenchi Intrastat del secondo trimestre 2002 per i soggetti trimestrali.	Fiscale
31	Mod. 730 Assistenza fiscale operazioni di conguaglio	Partendo dalle retribuzioni erogate il mese di luglio, il sostituto d'imposta deve effettuare i conguagli relativi alle imposte risultanti dal prospetto di liquidazione Mod. 730. A fronte d'incapienza le operazioni di conguaglio possono proseguire, alle previste condizioni, nei mesi successivi.	Sindacale
SCADENZARIO AGOSTO 2002			
16	IVA 16 agosto prorogato al 23/8	Scadenza versamento Iva per le ditte mensili: registrazioni del mese di luglio 2002. Per le ditte trimestrali: registrazioni del secondo trimestre 2002.	Fiscale
20	Operazioni con Paesi CEE	Presentazione elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2002 per i soggetti mensili.	Fiscale

DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI

29 GIUGNO: ULTIMO GIORNO PER LA SANZIONE MINIMA

Avete presentato la denuncia dei rifiuti MUD entro il 30 aprile? Se non l'avete fatto, sino al 29 giugno può essere presentata con una sanzione amministrativa variabile da 25,82 euro a 154,94 euro. Si tratta di una agevolazione ottenuta dopo le forti pressioni della Confartigianato. Attenzione: oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza naturale (quindi il 30 giugno) le sanzioni tornano ad essere piene. Gli uffici di Economie Ambientali (0341 286741) sono a vostra disposizione per la predisposizione della denuncia.

Bandi d'appalto gratuiti in azienda

IL "SERVIZIO GARE" PERMETTE
DI RICEVERE IN TEMPO REALE
I BANDI D'APPALTO DIRETTAMENTE
NELLA VOSTRA IMPRESA PER FAX
O POSTA ELETTRONICA

FINO AL 30 SETTEMBRE 2002

L'Ufficio Appalti dell'Unione Artigiani di Lecco offre alle imprese del settore edilizia, installatori e attività connesse un "servizio gare" che consente di ricevere per e-mail o per fax bandi di appalti pubblici per le regioni e le province di interesse, con cadenza quotidiana. Considerata l'importanza di poter conoscere i bandi pubblicati in tempo reale, l'Unione ha deciso di proporre ai propri associati un periodo di prova gratuito per questo servizio. Le imprese interessate possono mettersi in contatto con l'Ufficio Appalti (Marco Bonacina - tel. 0341 250200) per iscriversi e per qualsiasi altra informazione.

Confartigianato

UNIONE ARTIGIANI LECCO

Bandi gratuiti, il **modulo** d'iscrizione

Preghiamo gentilmente di ritornarci debitamente compilato il modulo riportando le categorie (ES.Cat OG1, per le imprese di costruzioni o Cat. OS30, impianti elettrici, per la banca dati Mercurio), le Regioni e gli importi di interesse.

Ricordiamo che in base al Modulo di adesioni pervenutoci, è possibile scegliere fino a due Regioni.

Il numero totale di categorie richiedibili varia invece da 1 a 7 secondo le preferenze. Per la scelta delle categorie vedi le apposite Tabelle categorie alla pagina seguente. **Per informazioni siamo a completa disposizione al numero 0341 250200 (Uff. Appalti - Confartigianato Lecco - Marco Bonacina).**

SCHEDA PERSONALIZZAZIONE SERVIZIO GARE - PERIODO GRATUITO GIUGNO - SETTEMBRE 2002

Spettabile UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI LECCO - Ufficio Appalti, Via G. Galilei 1 - 23900 LECCO

Il Sottoscritto in qualità di:

dell'impresa indirizzo:

Cap: Città: Provincia:

Telefono: Fax:

Posta elettronica: Partita Iva:

Chiede di aderire al servizio ricevimento bandi d'appalto gratuito per il periodo giugno-settembre 2002

Scelgo le seguenti Banche Dati disponibili (Barrare la/e casella/e d'interesse):

- MERCURIO = Opere Generali/Specializzate RIGA = Risultati di Gara
 FORTUNA = Forniture e Servizi PROJECT = Progettazioni STAR = Arredamento e forniture in legno
 OFFICE WARE = Forniture Software/Hardware GALENO = Sanità

Scelgo le seguenti categorie (max 7), regioni (max 2) ed importi:

(il totale della richiesta è complessivamente di 7. Ad esempio: categorie OS 30 - OS 4 - OS10 per Mercurio e Riga porta ad un totale di 6, possiamo aggiungere quindi Riga o Fortuna per una categoria)

CATEGORIE	IMPORTI	REGIONI

CONSENSO PER LA LEGGE SULLA PRIVACY: Esprimo il consenso previsto dagli artt. 11 e 20 della citata Legge al trattamento dei dati personali che riguardano l'Impresa di cui sopra, da parte di codesta associazione per le finalità connesse all'erogazione dei servizi previsti dal contratto di abbonamento stipulato ed alla conseguente gestione dei contratti con la nostra azienda.

....., li ____/____/____

Firma

CATEGORIE OPERE GENERALI

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali ("OG"), è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici.

- OG 1:** EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
- OG 2:** RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA CULTURALE E AMBIENTALE
- OG 3:** STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
- OG 4:** OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
- OG 5:** DIGHE
- OG 6:** ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
- OG 7:** OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
- OG 8:** OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
- OG 9:** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- OG 10:** IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA C.C. C.A.
- OG 11:** IMPIANTI TECNOLOGICI
- OG 12:** FERROVIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, LINEE TRANVIARIE E PISTE AEROPORTUALI
- OG 13:** OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
- OG 14:** OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE

La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate ("OS"), è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

- OS 1:** LAVORI IN TERRA
- OS 2:** SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
- OS 3:** IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
- OS 4:** IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
- OS 5:** IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
- OS 6:** FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
- OS 7:** FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
- OS 8:** FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
- OS 9:** IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
- OS 10:** SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
- OS 11:** APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 12:** BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
- OS 13:** STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
- OS 14:** IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
- OS 15:** PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
- OS 16:** IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
- OS 17:** LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
- OS 18:** COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
- OS 19:** IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
- OS 20:** RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
- OS 21:** OPERE STRUTTURALI SPECIALI
- OS 22:** IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
- OS 23:** DEMOLIZIONE DI OPERE
- OS 24:** VERDE E ARREDO URBANO
- OS 25:** SCAVI ARCHEOLOGICI
- OS 26:** PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
- OS 27:** IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
- OS 28:** IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
- OS 29:** ARMAMENTO FERROVIARIO
- OS 30:** IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
- OS 31:** IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
- OS 32:** STRUTTURE IN LEGNO
- OS 33:** COPERTURE SPECIALI
- OS 34:** SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'

OBBLIGATORIO PER GLI APPALTI SOPRA I 150MILA EURO, UTILE IN TUTTI GLI ALTRI CASI

Attestato SOA, è meglio averlo



Il 31 dicembre 2001 è terminato il periodo transitorio (previsto dal DPR 34/2000) che consentiva di partecipare ad appalti pubblici di importo superiore a 150 mila euro anche ad imprese prive dell'attestazione da parte di una S.O.A. (nuove società organismo di attestazione) autorizzate a rilasciare certificati di qualificazione alle imprese che intendono partecipare a gare di appalto di lavori pubblici.

Di fatto queste Società di attestazione svolgono un compito analogo a quello prima espletato dall'ANC (Albo Nazionale Costruttori) ora abolito.

Dal 1 gennaio 2002 non è più possibile partecipare a gare di appalto di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 EURO se non si è in possesso dell'attestato SOA.

In ogni caso si è ancora in tempo per poter ottenere l'attestato, e tutte le Imprese che svolgono direttamente o indirettamente (subappalto, etc.) lavori (o lavori e progettazioni) per Enti Pubblici (o ad essi equiparati) possono richiedere ad una S.O.A. fra quelle già autorizzate il rilascio del certificato di qualificazione per l'esecuzione di opere pubbliche nel proprio settore d'interesse, così da usufruire dei vantaggi dell'attestazione S.O.A. in caso di partecipazione a gare d'appalto.

VANTAGGI DELL'ATTESTAZIONE S.O.A.

Come è noto dal 1° gennaio 2000 l'Albo Nazionale dei Costruttori (A.N.C.) non è più valido: già dal 1° marzo 2000 è in vigore il D.P.R. 34/2000 che ha introdotto il

nuovo Sistema di Qualificazione delle Imprese che eseguono lavori pubblici.

La nuova disciplina prevede l'obbligo, secondo scadenze stabilite, per le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 EURO (L. 290.440.500), di ottenere il rilascio di un certificato di Attestazione da parte di una S.O.A.

Dal 1 gennaio 2002 le imprese prive dell'Attestazione di una S.O.A., potranno partecipare solo a Gare di Appalto di importo inferiore a 150.000; in tal caso però di gara in gara, dovranno fornire all'Ente Appaltante tutta una serie di documenti e certificati atti a dimostrare il possesso di determinati requisiti obbligatori, mentre le imprese qualificate da una S.O.A. devono presentare alla stazione appaltante soltanto la copia del certificato rilasciato dalla S.O.A.

I VANTAGGI PRINCIPALI DELL'ATTESTAZIONE S.O.A SONO I SEGUENTI:

- l'attestato di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente per concorrere a tutti i bandi di gara pubblicati dopo il 1° marzo 2000: l'impresa qualificata da una S.O.A. autorizzata non dovrà esibire null'altro che il certificato di attestazione;
- dal 1° gennaio 2002 potranno eseguire lavori pubblici di importo complessivo superiore a 150.000 EURO solo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A. autorizzata.
- per partecipare ad appalti di importi superiori a 5 mi-

lioni di DSP (circa 10 miliardi di lire) tale obbligo vige già dal 1° marzo 2001.

- l'impresa non sarà mai inserita nell'elenco di quelle da sorteggiare (pari in numero al 10% delle imprese concorrenti) che dovranno dimostrare il possesso dei requisiti prima dello svolgimento della gara (evitando così tutti i relativi rischi di natura economica e penale in caso di mancanza anche di uno soltanto dei requisiti richiesti).

Inoltre, se l'Impresa possiede la Certificazione di Qualità o la Dichiarazione di esistenza di elementi del Sistema Qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, si possono usufruire di tali vantaggi ulteriori:

- la certificazione di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità permette all'impresa concorrente di ottenere una riduzione del 50% sulle cauzioni e sulle garanzie fidejussorie richieste dalle stazioni appaltanti
- nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti considereranno tra i criteri di aggiudicazione anche la certificazione di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema
- L'incremento Convenzionale Premiante (meccanismo che permette alle Imprese di aumentare il valore di certi requisiti inferiori a quelli obbligatori richiesti, così da poter ottenere l'iscrizione S.O.A.) si applica solo alle Imprese in possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità.

E SE NON SI RICHIEDE L'ATTESTAZIONE S.O.A.?

Dal 1/01/2002 è ancora possibile partecipare a gare d'appalto inferiori a 150.000 euro, ma... Quante insidie con il nuovo regolamento sugli appalti!!!

Infatti, per ogni gara a cui si vuol partecipare, se non si possiede l'attestato S.O.A. specifica, occorre ripetere tutte le seguenti operazioni:

1) AUTODICHIARAZIONE PER PARTECIPARE ALLE GARE

Senza l'attestazione rilasciata da una S.O.A. le imprese devono dichiarare in sede di gara il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

I dati da dichiarare riguardano:

- cifra d'affari
- costo del personale
- valore dell'attrezzatura
- importo dei lavori eseguiti nella categoria

Questi dati devono far riferimento all'ultimo quinquennio.

Quinquennio di riferimento:

Il quinquennio di riferimento è diverso per i dati sopra elencati:

- cifra d'affari = anni 1996 - 2000
- costo del personale = anni 1996 - 2000
- valore dell'attrezzatura = anni 1996 - 2000
- importo dei lavori eseguiti nella categoria = periodo gennaio(*) 1997 - gennaio(*) 2002

(*) si considera il mese attuale riferito alla data di pubblicazione del bando

(ad esempio, a marzo 2002 il periodo sarà: marzo 1997 - marzo 2002)

2) DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI

Le imprese sono tenute a documentare quanto dichiarato nei seguenti casi:

- prima dello svolgimento della gara se si risulta compresi nel sorteggio a campione (10% dei partecipanti);
- in caso di aggiudicazione della gara;
- in caso si risulti secondi nella graduatoria di aggiudicazione.


Sarà l'Ente appaltante che dovrà inoltrare la richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il termine di presentazione di quanto richiesto viene normalmente fissato in 10 giorni dalla richiesta dell'Ente.

3) IMPOSSIBILITA' DI CONFERMARE I REQUISITI

L'impossibilità da parte dell'impresa di confermare i requisiti dichiarati comporta le seguenti conseguenze:

- incameramento della cauzione provvisoria
- esclusione dalla gara



- azione penale per falsa dichiarazione
- segnalazione all'Osservatorio per i Lavori Pubblici

Inoltre ciò potrebbe comportare una difficoltosa ammissione dell'impresa ad altre gare d'appalto e, in un momento successivo, incidere sulle possibilità di qualificazione dell'impresa da parte delle SOA.

4) CERTIFICATI DEI LAVORI ESEGUITI!

ATTENZIONE: la dimostrazione di aver eseguito lavori nella categoria richiesta dall'appalto è affidata unicamente ai seguenti documenti:

- per lavori fino al 29-02-2000 = copie autentiche di "certificati di lavori eseguiti" rilasciati ai fini ANC
- per lavori dal 01-03-2000 = "certificati di lavori eseguiti" redatti sullo schema indicato dal DPR 34/2000

I "certificati di lavori eseguiti" sono le dichiarazioni rilasciate dal Committente, pubblico o privato, attestanti l'esecuzione di lavori con l'indicazione dell'importo degli

Un nuovo servizio per chi partecipa a gare d'appalto

L'Unione Artigiani di Lecco è in grado di fornirvi i seguenti servizi:

- Predisposizione della pratica da presentare alla S.O.A
- Presentazione alla S.O.A. della domanda
- Assistenza durante tutto l'iter istruttorio per tutte le necessità che dovessero insorgere
- Eventuale ritiro del certificato e consegna al cliente

Siamo in grado di garantirvi anche:

Tempi di rilascio del Certificato S.O.A. molto più brevi rispetto ai 90 giorni consentiti dalla vigente normativa

- Importo da versare alla S.O.A. (per il rilascio del Certificato) CERTO e GIA' FISSATO a seconda delle Classifiche di Importo richieste, calcolabile con la seguente formula:

$$(*) P = C/12.500 + (2 N + 8) * 800.000$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

- Possibilità di personalizzare l'offerta per il Servizio (escluso il costo dell'attestazione da versare alla S.O.A. che è fisso e calcolato con la formula di cui sopra) a seconda della complessità della pratica (qualificazioni in più categorie, classifiche richieste più o meno elevate, etc.)

(*) ad esempio se si richiede la qualificazione in una sola categoria (N =1) per la Classifica I (importo massimo dei lavori eseguibili: Fino a L. 500 milioni) per cui C = 500.000.000, il costo dell'attestazione è pari a L. 8.040.000 (tariffa minima prevista per legge sotto cui non si può scendere) così suddivise : L. 1.608.000 quale anticipo da versare all'atto di stipula del contratto e le restanti L. 6.432.000 al rilascio del certificato.

**Per informazioni contattate il nostro ufficio appalti presso la sede centrale della Confartigianato Lecco:
tel. 0341-250200 - fax 0341-25017097 - E-Mail: mbonacina@artigiani.lecco.it**

stessi, del periodo di esecuzione e del nominativo del direttore tecnico.

ATTENZIONE

I "certificati di lavori eseguiti" vengono sempre richiesti, anche per partecipare a gare di piccolo importo (fino a 150.000 EURO = 300.000 milioni circa).

Prima di partecipare a qualsiasi gara d'appalto, anche di importo minimo, verificare attentamente il possesso dei requisiti richiesti.

In mancanza anche di uno solo di questi requisiti o nell'impossibilità di produrre l'idonea documentazione, è meglio rinunciare alla partecipazione

E ALLORA

- perché perdere opportunità di lavoro?
- perché rischiare di venire esclusi dalle gare d'appalto?
- Perché preoccuparsi per la complessità della pratica S.O.A?
- Perché rimandare per problemi di tempo, quando c'è chi può lavorare per Voi?
- Siate pronti a raccogliere il massimo, non lasciatevi sorprendere.
- Le opportunità ci saranno, non perdetele.



Chi fosse interessato ad ottenere l'attestazione SOA può inviare senza alcun impegno il seguente modulo al numero di fax 0341 250170 o telefonare al numero 0341 250200 - Unione Provinciale Artigiani di Lecco (Marco Bonacina).

Nome Impresa

Attività svolta.....

Persona da Contattare.....

Tel Fax

E-Mail @.....

Consenso ai fini della Legge 675/96 (Legge sulla Privacy): Fornisco il mio consenso al trattamento dei dati sopra forniti per consentire a Confartigianato di contattare la nostra impresa.

Città, lì/ /

Timbro e Firma



VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2002

ICI Cambia il calcolo delle rate

Ricordiamo che dallo scorso anno sono cambiate le modalità di conteggio dei versamenti dell'ICI. Infatti, ferme restando le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre, l'imposta da corrispondere come prima rata è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. In sede di versamento della seconda rata si paga il conguaglio relativo all'intero anno, ottenuto per differenza tra quanto dovuto per il periodo d'imposta e quanto versato come primo acconto. In più quest'anno c'è da fare i conti con le novità del passaggio all'euro e con l'utilizzo dei nuovi bollettini di versamento.

Vediamo in dettaglio le novità evidenziando che il Dipartimento per le Politiche fiscali, con recente circolare, ha sottolineato l'opportunità di rivolgersi al Comune destinatario del tributo per conoscere se lo stesso ha adottato deliberazioni regolamentari modificative o integrative delle disposizioni sull'ICI, in virtù dell'ampia potestà regolamentare riconosciuta all'ente locale. In particolare, è puntualizzata la necessità per il contribuente di esaminare la delibera o il regolamento comunale nella versione integrale, non essendo sufficiente esaminare gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale, perché estremamente sintetici nei contenuti.

Scadenza dei versamenti

Il termine per il versamento della prima rata dell'ICI è il 30 giugno. Poiché, per l'anno 2002, tale scadenza cade in giorno festivo, il termine ultimo per il versamento slitta al giorno feriale successivo, cioè al 1° luglio 2002.

La seconda rata va versata tra il 1° dicembre ed il 20 dicembre 2002.

Modalità di calcolo

A decorrere dall'anno 2001, il calcolo delle rate va così effettuato:

- prima rata: pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente;

- seconda rata: pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso, tenendo conto delle aliquote e detrazioni deliberate dall'ente per l'anno in corso. Tale importo è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

Il contribuente ha comunque facoltà di eseguire il versamento in un'unica soluzione: in tal caso il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza della prima rata, applicando le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno in corso.

In funzione dell'applicazione delle nuove regole di determinazione dell'imposta è necessario prestare par-

ticolare attenzione nelle ipotesi in cui nei primi sei mesi dell'anno di effettuazione del versamento o nell'anno precedente si sia verificato un cambio di destinazione dell'immobile oppure l'immobile sia stato oggetto di compravendita.

Cambio di destinazione dell'immobile

Rientrano nella fattispecie considerata, ad esempio:

1. il terreno che da agricolo diventa edificabile nei primi mesi del 2002;
2. l'immobile acquistato in precedenza che viene adibito ad abitazione principale nel 2002.

Di regola, per il versamento della prima rata dovrà essere fatto riferimento alla nuova fattispecie impositiva (situazione 2002), applicando comunque le relative aliquote e detrazioni già previste nel 2001.

Con riferimento alle ipotesi citate, la prima rata è pari al 50% dell'imposta calcolata:

1. sulla base del valore venale in comune commercio (base imponibile delle aree fabbricabili), applicando l'aliquota deliberata dal Comune per il 2001;
2. applicando all'immobile, abitazione principale dal 2002 le agevolazioni relative a tale fattispecie (aliquota e detrazione) in vigore nel 2001, rapportate ai 12 mesi.

Immobile acquistato nel corso del 2001

In merito a tale caso la circolare ha precisato che il riferimento alle detrazioni del 2001 deve essere effettuato considerando sempre un periodo di 12 mesi, a prescindere dal fatto che il periodo di effettivo possesso nel 2001 sia stato inferiore.

Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2002

Con riferimento alle fattispecie di acquisto nei primi 6 mesi del 2002 alle quali è ricollegata una situazione di possesso inferiore a 6 mesi alla data del 30.06.2002 l'imposta va commisurata ai mesi di effettivo possesso nel primo semestre 2002.

In pratica l'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Va sottolineato che tale modalità di determinazione dell'acconto è applicabile in tutti i casi in cui il periodo di possesso nel primo semestre dell'anno del versamento è inferiore a 6 mesi.

Immobile ceduto nel corso del primo semestre 2002.

Anche in tale situazione, il calcolo della prima rata va eseguito considerando il periodo di effettivo possesso durante il primo semestre 2002.

Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettua-

to in euro utilizzando il bollettino di conto corrente postale approvato con il decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 10 dicembre 2001.

Tale bollettino va utilizzato per tutte le modalità di versamento, sia cioè a favore:

- del concessionario della riscossione;
- del Comune che ha optato per la riscossione diretta;
- del Comune che si avvale dei servizi accessori al conto corrente postale;
- delle aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione.

Il pagamento può essere effettuato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane Spa: in tal caso il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione presso la propria casella postale elettronica, nella quale è contenuta l'immagine virtuale del nuovo bollettino in euro.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta è uguale o inferiore a 2.07 euro (pari a lire 4 mila), salvo un diverso, e superiore limite, di versamento minimo che l'ente locale può deliberare.

Va inoltre ribadito che, in caso di indebiti versamenti effettuati in annualità precedenti, non è possibile procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2002.

Arrotondamenti

L'importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo di euro:

- se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto;
- se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

Modalità di compilazione del bollettino

Nel nuovo bollettino è indicata la casella "ravedimento", che deve essere barrata nel caso in cui il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tributaria in seguito a omissio o insufficiente versamento. In tal caso, nelle caselle relative agli immobili (terreni, abitazione principale, altri fabbricati, etc.), il contribuente deve indicare l'importo corrispondente alla sola imposta, mentre la somma complessiva da versare deve comprendere anche gli interessi e la sanzione ridotta.

Nella casella dedicata all'abitazione principale, va indicato l'importo del tributo dovuto esclusivamente per l'abitazione principale, al netto dell'ammontare della detrazione. Le eventuali pertinenze, relative all'abitazione principale, vanno indicate nella casella dedicata agli "Altri fabbricati". In tali righe gli importi vanno indicati senza arrotondamenti.

E a Ferragosto in vacanza anche le tasse

Come lo scorso anno il Governo concede una proroga per i versamenti di agosto

La mini-proroga di Ferragosto riguarda i pagamenti da effettuare con il modello F24, in scadenza tra il 1° e il 23 agosto. E' infatti stabilito che il versamento delle somme con scadenza in agosto, entro il giorno 23, può essere effettuato entro tale data, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento al 23 agosto prossimo riguarda tutti i versamenti che si devono effettuare con il modello F24, compresi i pagamenti rateali di Unico 2002 o del saldo Iva 2001. Si tratta dei versamenti di imposte sui redditi, ritenute alla fonte, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, Irap, addizionale regionale e comunale all'Irpef, contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpdai e interessi in caso di pagamento rateale. Sono molti i versamenti da eseguire con il modello F24 in scadenza dal 1° al 23 agosto, che possono fruire del mini-differimento senza pagare alcuna maggiorazione. In particolare, si tratta dei versamenti in scadenza al 16 ago-

sto. Ad esempio, beneficiano del differimento al 23 agosto i contribuenti titolari di partita Iva che devono versare la terza rata di Unico 2002, dopo aver optato per il pagamento rateale del saldo delle imposte 2001 e della prima rata di acconto per il 2002. Si tratta dei contribuenti che effettuano il pagamento della prima rata entro il 20 giugno e della seconda rata entro il 16 luglio. Il beneficiario riguarda anche i contribuenti titolari di partita Iva, che devono pagare la seconda rata di Unico 2002, che hanno optato per il pagamento rateale del saldo delle imposte 2001 e della prima rata di acconto per il 2002. Si tratta dei contribuenti che pagano la prima rata entro il 22 luglio, con l'aumento dello 0,40 per cento. La mini-proroga al 23 agosto riguarda anche i contribuenti Iva mensili che devono versare l'Iva relativa a luglio, nonché i contribuenti Iva trimestrali che possono differire dal 16 al 23 agosto il termine per versare l'Iva relativa al secondo trimestre.

ULTIME NOVITA' PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Estromissione di beni dell'impresa

Abbiamo già trattato, in un precedente articolo su questo giornale, della possibilità di estromissione dei beni strumentali dell'impresa individuale. Torniamo nuovamente sull'argomento alla luce delle recenti novità contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40 del 13 maggio 2002.

I principali chiarimenti, alcuni già anticipati con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E/2002, riguardano:

- le condizioni soggettive per essere ammessi al beneficio;
- il trattamento degli immobili non indicati nell'inventario o nel registro dei cespiti ammortizzabili;
- la base imponibile;
- il trattamento IVA.

Ambito soggettivo

I soggetti che possono beneficiare dell'estromissione agevolata dei beni sono coloro che, alla data del 30 novembre 2001, rivestono la qualifica di imprenditore individuale e tale condizione è ancora presente al 1° gennaio 2002.

L'agevolazione in questione, pertanto, non può essere utilizzata nei casi in cui alla data del 1° gennaio 2002 sia venuta meno la qualifica di imprenditore come pure nell'ipotesi in cui, antecedentemente a tale data, l'unica azienda sia stata data in usufrutto o in affitto.

3. Ambito oggettivo

La possibilità di godere dei benefici derivanti dalla suddetta agevolazione riguarda i beni immobili strumentali per destinazione prescindendo totalmente dalla categoria catastale di appartenenza e ponendo come condizione essenziale che essi siano utilizzati, alla data del 30 novembre 2001, direttamente dall'imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa. A tal proposito, si evidenzia che il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), considera gli immobili strumentali, sia per natura e sia per destinazione, relativi all'impresa individuale, soltanto se indicati nell'inventario, o per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. L'attuale formulazione del TUIR è il risultato delle modifiche ad esso apportate dalla legge n. 413/1991.

Nella precedente formulazione, infatti, i beni strumentali per destinazione veniva-



no considerati relativi all'impresa anche se non iscritti nell'inventario, mentre quelli strumentali per natura solo se indicati nell'inventario. Alla luce di ciò, è necessario distinguere i beni acquistati entro il 31.12.1991 da quelli acquistati successivamente. Nel primo caso (immobili acquistati entro il 31.12.1991), possono essere estromessi quegli immobili strumentali per destinazione, per i quali, essendo acquistati entro il 31.12.1991, non vi era l'obbligo di iscrizione nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili per poter considerare gli stessi relativi all'impresa e, alla data del 30 novembre 2001, sono utilizzati come beni strumentali dall'imprenditore nella propria attività. In pratica si tratta dei quegli immobili che l'imprenditore già utilizzava esclusivamente per l'esercizio dell'impresa al 31 dicembre 1991 e per i quali non sia già stata esercitata precedentemente l'opzione per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa (ad esempio in base all'art. 58 della legge n. 413/91 ovvero da ultimo art. 30 della legge n. 449/97). Nel secondo caso (immobili acquisiti dopo il 31.12.1991), invece, sono considerati dell'impresa solo quei beni indicati, ai sensi dell'art. 77 del Tuir, nel libro degli inventari ovvero, per le imprese in contabilità semplificata nel registro cespiti ammortizzabili. Logicamente solo tali beni possono formare oggetto di estromissione.

E' appena il caso di precisare che non possono essere estromessi:

- i beni merce;
- i beni strumentali per natura non utilizza-

ti nell'esercizio dell'impresa, anche se indicati in inventario;

- anche se indicati nell'inventario, i beni che non sono strumentali né per natura, né per destinazione.

Possono essere estromessi i beni immobili che, avendo i citati requisiti al 30 novembre 2001, sono stati dati in uso a terzi a qualsiasi titolo successivamente.

L'estromissione può essere effettuata:

- dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 30 novembre 2001, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale;
- dal donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante;
- anche per gli immobili posseduti in comunione. In tal caso l'imposta sostitutiva e la maggiorazione Iva, si applicano sulla quota del valore di spettanza dell'imprenditore.

Base imponibile

Una notevole apertura viene operata dall'Agenzia delle Entrate in merito alla base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva. La norma prevede che la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene (rendite catastali per i moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta) e costo fiscalmente riconosciuto (costituito dai valori iscritti nel libro inventario oppure nel registro beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2001).

Con riferimento alle precedenti interpretazioni, l'Amministrazione, nei casi in cui il valore normale, determinato sulla base delle rendite catastali, fosse inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, aveva sostenuto che, in luogo del valore normale dell'immobile, si poteva assumere come valore di riferimento il suo valore venale. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha cambiato orientamento rispetto al passato agevolando di fatto i contribuenti che effettuano l'operazione di estromissione, acconsentendo di non pagare imposta sostitutiva qualora il valore normale del bene sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.

Si ricorda che, seppur non risulti dovuta l'imposta sostitutiva del 10%, ricorrendo-

CON IL REGIME AGEVOLATO SI PUÒ RISPARMIARE PARECCHIO

Lavoro sommerso, è ora di regolarizzare

La legge dei 100 giorni, e successive modificazioni concernete "Primi interventi per il rilancio dell'economia", ha previsto particolari interventi finalizzati alla regolarizzazione di quei rapporti di carattere lavorativo nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolti, anche solo in parte, in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo (lavoro sommerso).

La predetta legge ha subito delle modifiche ad opera della legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. 25 settembre 2001, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un regime di piena legalità, con le predette disposizioni è stato introdotto un meccanismo impositivo particolarmente agevolato che tiene conto dell'entità del lavoro emerso nell'anno 2002.

Il regime agevolato prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva sull'incremento dei redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2002, rispetto al secondo periodo d'imposta precedente (anno 2000), e per i due periodi d'imposta successivi (anni 2003 e 2004). Inoltre viene previsto che la dichiarazione possa valere quale proposta di concordato per la definizione delle annualità pregresse. Tale forma di imposizione realizza una tassazione definitiva con la conseguenza che i redditi agevolati sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo del contribuente dichiarante.



Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In quanto compatibili, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni previste in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi.

Per accedere al regime agevolativo secondo la procedura automatica di cui all'art. 1 della legge n. 383/2001, i soggetti interessati devono presentare in via telematica, entro il 30 novembre 2002, la dichiarazione redatta sul presente modello.

Si precisa che qualora il datore di lavoro intenda avvalersi del piano individuale di emersione progressiva, di cui all'art. 1-bis della citata legge n. 383 del 2001, dovrà, invece, presentare l'apposito modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare", approvato con separato decreto interministeriale. Il modello è reperibile in formato elettronico nei siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrte.it, dai quali può essere prelevato gratuitamente.

La presente dichiarazione di emersione del lavoro irregolare prevista dagli artt. da 1 a 3 della legge, può essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attività hanno impiegato lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.

ne le condizioni resta fermo il versamento della maggiorazione dell'imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell'Iva applicabile sul valore normale del bene (da intendersi il valore "catastale") quando l'operazione configuri ipotesi di autoconsumo esterno rilevante ai fini di tale imposta.

Modalità di esercizio dell'opzione

Per poter ottenere l'agevolazione è necessario esercitare un'opzione entro il 30 aprile 2002, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002. Per l'esercizio dell'opzione è sufficiente che il contribuente dimostri l'intenzione di estromettere immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa.

Tali comportamenti sono rappresentati, ad esempio, dalla contabilizzazione sul libro giornale, per una impresa in contabilità ordinaria, dell'operazione di estromissione, ovvero, per una impresa in contabilità semplificata, dalla contabilizzazione

della medesima operazione sul libro dei beni ammortizzabili.

Imposta sostitutiva

L'estromissione comporta il pagamento, per ciascun bene estromesso, di una imposta sostitutiva dell'Irpef, Irap e Iva, con aliquota pari al 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui estromissione è soggetta ad Iva l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale con aliquota propria del bene.

La citata maggiorazione dell'imposta sostitutiva non si applica nei casi in cui vengano estromessi degli immobili per i quali l'Iva non è stata detratta all'atto dell'acquisto (acquisto da privato ovvero immobili provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore). L'estromissione di tali beni è esclusa dal campo di applica-

zione dell'Iva anche se sugli stessi sono stati effettuati interventi di riparazioni e di recupero edilizio per i quali si è provveduto alla detrazione dell'imposta. In tali casi, comunque, il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese, operare la rettifica alla detrazione, tutte le volte in cui le suddette spese siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione.

Modalità di versamento

L'imposta sostitutiva deve essere versata secondo le seguenti modalità:

- il 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 2001;
- la parte restante va versata in due rate di pari importo e con il pagamento di interessi nella misura del 3 per cento annuo, entro il 16 dicembre 2002 e 16 marzo.

ARTIGIANCASSA

TASSO GIUGNO

3,90%

CAMERA DI COMMERCIO, NUOVE NORME PER I DIRITTI

Attenzione alle truffe

La normativa del diritto annuale, che è la principale fonte di finanziamento delle Camere di Commercio, ha subito lo scorso anno, importanti modifiche per quanto riguarda la determinazione del tributo e il suo versamento, da effettuare mediante mod. F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con possibilità di compensazione con altri crediti tributari.

Con un decreto, in fase di pubblicazione, il Ministro delle Attività Produttive ha determinato la misura del diritto 2002, prevedendo una diminuzione del diritto fisso per gli iscritti nella sezione ordinaria che rientrano nel primo scaglione di fatturato, nonché una generalizzata diminuzione delle aliquote ed una contestuale riduzione degli

scaglioni di fatturato; un diritto sostanzialmente stabile è invece previsto per gli iscritti nella sezione speciale (imprese individuali), mentre le società di persone e le società cooperative versano un importo pari al diritto 2001 maggiorato del 6%.

Inviati a porre particolare attenzione a bollettini falsi e ingannevoli che, approfittando della mancata emissione dei bollettini postali camerati, potrebbero essere emessi nei prossimi giorni da enti ed organizzazioni estranee alla Camera di Commercio di Lecco, quali richieste di iscrizione in Registri, elenchi, Ruoli e Repertori assolutamente non previste da alcuna norma o proposte di sottoscrizione a fantomatici abbonamenti a pubblicazioni camerati.

OCCUPAZIONE

Slitta l'iscrizione alle liste di mobilità

È stato pubblicato il decreto contenente disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza. In particolare, il provvedimento proroga al 31 dicembre 2002 l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati dalle aziende con meno di 15 dipendenti.

ARTIGIANI E COMMERCianti - Le finestre per la fine del 2002

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione
31/03/2002 (35 anni di contributi + 58 anni o con 40 anni di contributi)	01/10/2002
30/06/2002 (35 anni di contributi + 58 anni o con 40 anni di contributi)	01/01/2003
30/09/2002 (35 anni di contributi + 58 anni o con 40 anni di contributi)	01/04/2003
31/12/2002 (35 anni di contributi + 58 anni o con 40 anni di contributi)	01/07/2003

Confartigianato
UNIONE ARTIGIANI LECCO

LECCO

Via G. Galilei, 1 - Tel. 0341 250200
www.artigiani.lecco.it

LECCO

Via Aspromonte, 45
Tel. 0341 365320

COLICO

Via Nazionale, 91
Tel. 0341 930469

OGGIONO

Via Giovanni XXIII, 16
Tel. 0341 577198

BARZANO'

Via A. Manara, 1
Tel. 039 955887

MERATE

Via Mameli, 6
Tel. 039 9900331

PREMANA

Via 2 Giugno, 2
Tel. 0341 890370

CALOLZIOCORTE

Via Istria, 18
Tel. 0341 644400

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini, 4
Tel. 039 9241599

PRIMALUNA

Via Provinciale, 77
Tel. 0341 980118

Accordo sindacale sui contratti

Il 20 maggio Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI e CGIL-CISL-UIL hanno sottoscritto un importante Accordo relativo agli assetti contrattuali.

Ricordiamo che il 16 maggio del 2000 Confartigianato aveva disdetto l'Accordo Interconfederale del 1992 sottoscritto con i Sindacati e richiedeva alla CGIL-CISL-UIL di iniziare una trattativa su un nuovo sistema di contrattazione che fosse più adeguato agli scenari in cui opera la piccola impresa. Di fatto si bloccavano i rinnovi dei CCNL scaduti e di quelli in scadenza, dato che la disponibilità ad aprire un confronto era ovviamente subordinata ad una intesa preventiva sul nuovo assetto della contrattazione.

Con l'accordo del 20 maggio 2002 i Sindacati hanno deciso di aprire e sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l'aggiornamento del modello contrattuale che dovrà aver termine entro il 31 dicembre 2002, nonché sul sistema degli ammortizzatori sociali nell'artigianato e nelle piccole imprese ed a far decollare il Fondo di Previdenza Complementare del comparto. Quindi le parti consegneranno al Governo la proposta del nuovo assetto del sistema di tutele e di relazioni sindacali affinché possa essere recepito sotto forma di "Avviso comune" e trasformato in legge.

Contemporaneamente si apriranno i tavoli di confronto delle singole categorie i cui CCNL sono scaduti per individuare soluzioni economiche transitorie relative al periodo che va dalla scadenza dei singoli CCNL e fino alla data del 31 dicembre 2002.

L'ARTIGIANATO LECCHESE N. 7 - 21 giugno 2002

Autorizzazione Tribunale di Lecco
n. 61 del 28.3.1965

responsabile: CESARE FUMAGALLI

caporedattori: FEDERICO PISTONE, ALBERTO RICCI

redazione: FRANCESCO CHIRICO, ROBERTO FERRARIO, ARMANDO DRAGONI, ALBERTO RIVA, ILDEFONSO RIVA, ANGELO TENTORI

stampa: Editoria Grafica Colombo snc di Alfredo Colombo & C. - Via della Spiaggia, Lecco - Tel. 0341 421035 - Fax 0341 220139

composizione: Studio Grafico Artego
Viale Costituzione 31, Lecco
Tel. e fax 0341 350457



Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

www.artigiani.lecco.it
E-mail: info@artigiani.lecco.it

QUESTO NUMERO VIENE DISTRIBUITO
IN 6.500 COPIE